# COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO

## PROVINCIA DI TREVISO

# S T A T U T O  C O M U N A L E

**(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.2004)**

# STATUTO COMUNALE

## TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

### ART. 1
### PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La Comunità di Monastier di Treviso è Comune autonomo, dotato di autonomia statutaria e di potestà regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.

2. Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.

3. Sancisce in conformità ai principi costituzionali e alle norme istituzionali il ripudio della guerra come metodo di risoluzione delle controversie tra i popoli e a tal fine promuove, favorisce ed incoraggia tutte quelle iniziative culturali (informazione, educazione, ricerca) atte a diffondere la cultura della pace e il rispetto dei diritti umani.

4.Il Comune, dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:

a) affermazione dei valori della vita umana dal suo inizio, della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata;

b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani e dei più deboli;

c) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero;

d) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;

e) salvaguardia dell'ambiente e valorizzazione del territorio come tratto fondamentale della propria azione amministrativa.

5. Il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna a' sensi della legge 10.04.1991, n. 125, e pertanto nella Giunta Comunale, nelle Commissioni comunali, nelle Commissioni speciali, nonchè negli organi delle proprie Aziende, Istituzioni e Società, nelle rappresentanze in Enti e nell'organizzazione interna favorirà un'adeguata presenza di entrambi i sessi.

6. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, attua i principi dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

## ART. 2
## TERRITORIO

1. Il Comune di Monastier di Treviso comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al comma 1 comprende le frazioni di:

a) Fornaci, capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune e degli organi istituzionali;
b) San Pietro Novello;
c) Pralongo;
d) Chiesavecchia;

## ART. 3
## SIMBOLI UFFICIALI E LORO UTILIZZO

1. I simboli ufficiali del Comune sono:

a) lo stemma;
b) il gonfalone;
c) il sigillo.

2. Lo stemma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1141 del 09.02.1990 è costituito dalla rappresentazione di: partito semitroncato: nel primo, di azzurro, al campanile della abbazia benedettina di Monastier, d'argento, murato di nero, cimato dal suo caratteristico cupolino d'argento sostenente la crocetta di nero, esso campanile fondato sulla pianura di verde; nel secondo, di verde, alle tre spighe di grano, d'oro, impugnate, legate di rosso; nel terzo, di rosso, al monte all'italiana di sei colli, di verde, fondato in punta, sostenente la croce latina di nero, i tre colli di base caricati della parola PAX, di nero, una lettera maiuscola per colle. Ornamenti esteriori da Comune.

3. Il gonfalone, approvato con il predetto decreto è costituito dalla rappresentazione di: drappo partito di rosso e di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

4. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura: "Comune di Monastier di Treviso - Provincia di Treviso".

5. La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonchè su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.

6. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali, osservando le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.

7. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'Amministrazione comunale. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.

## ART. 4
## ALBO PRETORIO

1. La Giunta comunale individua nella sede municipale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

## ART. 5
## RAPPORTI CON REGIONE, PROVINCIA ED ALTRI ENTI

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la Regione e la Provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.

2. Il Comune opera con la Provincia in modo coordinato e con interventi complementari, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione.

3. Il Comune collabora inoltre con altri Comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.

## ART. 6
## FUNZIONI

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.

3. In particolare esercita le funzioni indicate nei successivi articoli.

## ART. 7
## SVILUPPO SOCIALE

1. Il Comune esercita le funzioni relative all'assistenza sociale, alla tutela del diritto alla salute, all'istruzione pubblica, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche e culturali, allo sviluppo delle attività sportive e ricreative, all'agevolazione ed al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato che non siano attribuite dalla legge ad altri enti.

2. Ai fini di un maggior coinvolgimento di enti, di associazioni e del volontariato le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate ai medesimi.

## ART. 8
## ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

1. Il Comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni relative:

a) alla tutela dell'ambiente, adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico;

b) all'attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;

c) alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico;

d) alla disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia;

e) allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;

f) alla pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;

g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all'interesse pubblico e generale.

## ART. 9
## SVILUPPO ECONOMICO

1. Spetta al Comune:

a) regolamentare e coordinare, mediante l'attuazione dei piani previsti dalla legge, l'attività commerciale allo scopo di garantire la migliore funzionalità del settore nell'interesse della comunità;

b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell'artigianato e dell'attività industriale favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito;

c) promuovere, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonchè lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto dell'equilibrio chimico, fisico e biologico del suolo.

## TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

### ART. 10
### ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

## CAPO 1 - CONSIGLIO COMUNALE

### ART. 11
### ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L' elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
2. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale sono stabilite dalla legge.

### ART. 12
### FUNZIONI

1. Il Consiglio comunale:

a) rappresenta l'intera comunità;

b) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;

c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;

d) ha autonomia organizzativa e funzionale;

e) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;

f) svolge le proprie funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonchè la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;

g) impronta la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;

h) ispira la propria azione al principio della solidarietà.

## ART. 13
## ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale:

a) esercita le attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;

b) esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;

c) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni.

d) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio comunale, presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente demandati dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

2. Il Consiglio comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

## ART. 14
## PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è riservata:
a) alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti;
b) al giuramento del Sindaco;
c) alla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;

3. Tale seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal presente Statuto.

5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

6. Qualora dopo la proclamazione degli eletti e prima della convalida uno o più Consiglieri rassegnino le dimissioni, si procede immediatamente alla surrogazione onde poter effettuare la convalida nella completezza strutturale e rappresentativa del Consiglio Comunale.

## ART. 15
## DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL MANDATO

1. Entro tre mesi dalla data delle elezioni, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. A tal fine il documento, sottoscritto dal Sindaco e dagli Assessori, viene depositato nell'ufficio di segreteria almeno venti giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai Capigruppo consiliari.

3. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche devono essere presentate entro e non oltre dieci giorni dalla data di deposito.

4. Il documento programmatico, eventualmente integrato o modificato sulla base di quanto proposto dai Consiglieri, viene approvato dalla Giunta e presentato al Consiglio Comunale per la discussione, senza essere oggetto di votazione.

5. Nella deliberazione che approva il bilancio di previsione o le sue variazioni, si dà atto della coerenza dei predetti provvedimenti con le linee programmatiche di mandato ovvero vengono apportati i necessari adeguamenti alle stesse.

6. Il Consiglio Comunale inoltre provvede alla verifica dell'attuazione delle linee medesime, nel mese di settembre di ciascun anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, prevista dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## ART. 16
## FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - CONVOCAZIONE

1. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco, in sua assenza dal Vice Sindaco ed in assenza di quest'ultimo, dall'Assessore Anziano.

2. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente articolo.

3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, indica la data, l'ora dell'adunanza e la sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

4. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza, nonchè se si tratta di prima o seconda convocazione.

5. il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria quando la stessa sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale caso, qualora le questioni da inserire all'ordine del giorno

riguardino materie espressamente contemplate tra le competenze dalla legge attribuite al Consiglio Comunale, la seduta deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

6.Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

7. L'avviso di convocazione è firmato dal Sindaco o da colui che lo sostituisce o a cui compete per legge effettuare la convocazione.

8. L'avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio del consigliere a mezzo dei messo comunale che rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

9. I consiglieri non residenti nel Comune devono designare, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune, indicando, con lettera indirizzata al Sindaco e al Segretario Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

10. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al comma 8, l'avviso di convocazione è spedito al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.

11. L'avviso di convocazione delle sedute ordinarie e straordinarie va consegnato ai consiglieri cinque giorni liberi prima della riunione.

12. L'avviso per le sedute d'urgenza va consegnato almeno 24 ore prima della riunione.

13. L'avviso per le sedute di seconda convocazione va consegnato un giorno libero prima della riunione.

14. Gli argomenti da aggiungere all'ordine del giorno, dopo la consegna degli avvisi di prima convocazione, vanno comunicati ai consiglieri con avviso consegnato almeno 24 ore prima della seduta.

15. La mancanza o il ritardo della consegna dell'avviso di convocazione sono sanati dalla partecipazione del consigliere alla seduta.

## ART. 17
## NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE
## (QUORUM STRUTTURALE).

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri comunali assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo statuto.

3. Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri comunali:

a) obbligati ad astenersi per legge dal prendere parte alle deliberazioni;

b) che escono dalla sala prima della votazione.

## ART. 18
## NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
## (QUORUM FUNZIONALE).

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per le quali la legge o lo statuto non dispongano diversamente.

2. Per le nomine o le designazioni, qualora la legge e lo statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su designazioni dei Capigruppo consiliari in proporzione alla consistenza numerica dei Consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza. In caso di mancato accordo le nomine o le designazioni avvengono con voto limitato ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti i più anziani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari prevista dalla legge.

3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono dal voto;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) le schede bianche;
d) le schede nulle.

4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri comunali componenti il Consiglio stesso.

## ART. 19
## PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Se in seduta pubblica siano introdotte questioni concernenti persone, comportanti la conoscenza di fatti e apprezzamenti per i quali si evidenzino motivi di tutela della riservatezza, il sindaco dispone il prosieguo dei lavori in seduta segreta e il consiglio comunale decide in ordine alla forma di votazione per la deliberazione in discussione.

3. Durante la seduta segreta rimangono presenti in aula, i componenti del consiglio comunale e il segretario, tenuti al segreto d'ufficio. Non viene verbalizzata la discussione e a tal fine è vietata la registrazione degli interventi.

## ART. 20
## VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale vota a scrutinio segreto.

## ART. 21
## PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Chi presiede la seduta del Consiglio comunale è investito del potere di far rispettare l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni ed ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

2. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il presidente può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

## ART. 22
## VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco od a chi presiede l'adunanza.

2. Qualora il Segretario comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula si deve procedere alla nomina di un segretario scelto fra i Consiglieri comunali presenti alla seduta.

3. I verbali contengono necessariamente le seguenti indicazioni:
a) tipo di seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza) e modalità di convocazione;
b) data e luogo della riunione;
c) ordine del giorno;
d) consiglieri presenti e assenti;
e) presidente dell'assemblea e motivi dell'eventuale sostituzione;
f) segretario dell'assemblea;
g) sistema di votazione;
h) scrutatoti;
i) votanti, voti favorevoli, voti contrari e astenuti con indicazione nominativa, numero delle schede bianche e nulle;

4. Il processo verbale indica i punti principali della discussione, e le eventuali dichiarazioni che i consiglieri richiedano di riportare a verbale.

5. Ogni Consigliere comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

6. Il verbale è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Al riguardo il verbale, depositato a disposizione dei consiglieri cinque giorni liberi prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione, viene trasmesso in copia ai capigruppo consiliari unitamente alla consegna dell'avviso di convocazione del consiglio.

7. Prima di procedere all'approvazione, il presidente invita i consiglieri a comunicare eventuali osservazioni sul verbale della seduta precedente, allo scopo di proporre rettifiche o integrazioni.

8. I verbali possono essere dati per letti e vengono approvati dal consiglio comunale, su proposta del Presidente.

## CAPO 2 - CONSIGLIERI COMUNALI

### ART. 23
### I CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

2. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.

3. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

4. L'entità ed i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

### ART. 24
### ELEGGIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il sistema di elezione, il numero, i requisiti di eleggibilità ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

2. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

### ART. 25
### DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni cui fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a cinque sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza del gruppo di appartenenza o di qualunque elettore del Comune, in data successiva al decorso del termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

## ART. 26
## DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali:

a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, ivi compresi lo statuto ed i regolamenti;

b) possono formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;

c) esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;

d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato con apposito regolamento.

3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con il Comune.

4. In caso di sentenza definitiva di condanna il Comune richiederà all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

## ART. 27
## DIMISSIONI, SOSPENSIONE, DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2. Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardano la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, escluso il sindaco, non si procede alla surroga dei consiglieri dimissionari e il Sindaco dà immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale, adottata ai sensi dell'articolo 59 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.

4. Per la decadenza conseguente al mancato intervento a cinque sedute consiliari, si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 25. Per gli altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.

5. Alla surroga del consigliere deceduto provvede il Consiglio comunale nella sua prima riunione.

## ART. 28
## CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra individuale l'anzianità è determinata dalla precedenza nell'ordine di lista.

## ART. 29
## GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Il Consigliere Comunale che si distacchi dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora due o più consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che nomina al suo interno il capogruppo.

3. Delle designazioni dei Capigruppo è data comunicazione scritta al Segretario Comunale.

4. I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

5. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati come segue:
a) per la lista di maggioranza, nel consigliere comunale non componente la Giunta Comunale, che abbia riportato la più alta cifra individuale;
b) per le altre liste, nel candidato Sindaco non eletto;

## CAPO 3 - COMMISSIONI

### ART. 30
### COMMISSIONI CONSILIARI

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, su designazione dei Capigruppo consiliari.

2. Le Commissioni possono essere permanenti e temporanee e saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.

3. Qualora vengano istituite Commissioni aventi finalità di controllo e garanzia la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

### ART. 31
### COMMISSIONI COMUNALI

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri comunali.

2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento.

3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

### ART. 32
### COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può istituire, di volta in volta, commissioni consiliari speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare.

2. Su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati possono essere istituite commissioni consiliari per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

3. Lo Statuto ed il Regolamento stabiliscono la composizione delle Commissioni secondo criteri di rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

## CAPO 4 - GIUNTA COMUNALE

### ART. 33
### LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale.
2. Riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi.
5. Promuove e resiste alle liti, nonché concilia e transige nell'interesse del Comune.

### ART. 34
### COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco ed è composta:
   a) dal Sindaco, che la presiede;
   b) da 4 Assessori, fra cui un Vice Sindaco.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
3. Gli Assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Tali Assessori non possono ricoprire la carica di Vice Sindaco. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
4. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore Anziano.

### ART. 35
### ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

1. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale.

---

[1] **art. 47 comma 1 T.U. 267/2000, in virtù di quanto previsto dall'art. 47 comma 2 il numero degli assessori può essere fissato anche tra un minimo e un massimo o addirittura anche solo in un massimo.**

[2] **art. 47 comma 4 T.U. 267/2000** gli assessori esterni non sono obbligatori, lo statuto può prevederli e stabilirne il numero. E' opzionale anche la scelta di escludere tali assessori dalla carica di vice sindaco, tuttavia se si opera tale scelta e contemporaneamente è stato deciso di attribuire al sindaco la presidenza del consiglio comunale, si dovrà adeguare l'art. 17 non prevedendo il vice sindaco, se assessore esterno, quale sostituto del sindaco per le funzioni di presidente del consiglio.

## ART. 36
## DURATA IN CARICA

1. Salvo il caso di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
2. La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio stesso a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

## ART. 37
## SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
3. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

## ART. 38
## CESSAZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
   a) morte;
   b) dimissioni;
   c) revoca.
2. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
4. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

---

[3] **art.53 commi 1 e 4 T.U. 267/2000**
[4] **art. 52 comma 1 T.U. 267/2000**
[5] **art. 52 comma 2 T.U. 267/2000**
[6] **art. 52 comma 2 T.U. 267/2000**
[7] **art. 52 comma 2 T.U. 267/2000**
[8] **art. 52 comma 2 T.U. 267/2000**
[9] **art. 46 comma 4 T.U. 267/2000**

## ART. 39
## FUNZIONAMENTO

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta Comunale che delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
4. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.
5. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta e dal Segretario Comunale stesso.

# CAPO V° - SINDACO

## ART. 40
## IL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di sovraintendenza.
2. Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.

## ART. 41
## ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:
   a) ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del Comune;
   b) è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune;
   c) impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore generale, se nominato, ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
2. Il Sindaco:
   a) nomina e revoca i componenti la Giunta Comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'amministrazione;
   b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
   c) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri

---

[10] **art. 48 comma 1 T.U. 267/2000**
[11] **art. 50 comma 2 T.U. 267/2000**
[12] **art. 50 commi 1 e 2 T.U. 267/2000**
[13] **art. 54 T.U. 267/2000**
[14] **art. 50 comma 2 T.U. 267/2000 vedi però anche art. 6 comma 2 stesso T.U.**
[15] **art. 50 comma 1 T.U. 267/2000**
[16] **art. 46 comma 2 T.U. 267/2000**
[17] **art. 50 comma 8 T.U. 267/2000**

stabiliti dall'articolo 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;

d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio o dalla Giunta, in base alle rispettive competenze;
e) promuove ed assume iniziative, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
f) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
g) convoca i comizi per i referendum e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;
h) presenta istanze allo Stato, alla Regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al Comune;
i) adotta le ordinanze previste dalla legge;
j) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
k) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e può revocarlo, previa deliberazione di Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;
l) può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore generale;
m) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

## ART. 42
## ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:
   a) acquisisce direttamente presso gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati;
   b) promuove, tramite il Segretario Comunale o il Direttore generale, se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
   c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
   d) impartisce direttive al servizio di Polizia Municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività stessa.

---

[18] **art. 34 comma 1 T.U. 267/2000**
[19] **art. 8 comma 3 T.U. 267/2000 ove previsto statutariamente l'istituto**
[20] es. art. 117 comma 1 dec. leg.vo 112/98
[21] **art. 50 comma 7 T.U. 267/2000**
[22] **art. 99 comma 1 T.U. 267/2000**
[23] **art. 100 comma 1 T.U. 267/2000**
[24] **art. 108 comma 4 T.U. 267/2000**
[25] **art. 3 comma 1 dec leg.vo n. 29**

## ART. 43
## ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:
   a) convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale;
   b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio;
   c) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari;
   d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio Comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
   e) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale;
   f) riceve le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

## ART. 44
## ATTRIBUZIONI PER LE FUNZIONI STATALI

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo:
   a) sovraintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
   b) sovraintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
   c) sovraintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
   d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.

## ART. 45
## FUNZIONI SOSTITUTIVE

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni.

2. Il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.

---

[26] **art. 50 comma 2 T.U. 267/2000**, solo la giunta comunale se si è optato per la nomina del presidente del consiglio, in questo caso dovrà essere inserita una norma così formulata: "chiede al presidente del consiglio la convocazione del consiglio comunale e ne comunica l'ordine del giorno"

[27] **art 54 comma 1 lett. c) T.U. 267/2000 e** art. 15 comma 2 legge n. 121/81 e art. 57 comma 1 lett. c) c.p.c.

[28] **art. 54 comma 1 lett. a) T.U. 267/2000** e
ufficiale di stato civile a' sensi R.D. 9.7.1939, ma dal 31.3.2001 entra in vigore il DPR 3.11.2000 n. 396
ufficiale di anagrafe " " legge 24.12.1954, n. 1228 e DPR 30.5.1989, n.223
funzioni elettorali " " TU 20.3.1967, n. 223 (normativa principale)
funzioni di leva " " DPR 14.2.1964, n.237 " "
di statistica " " D. Leg. vo 6.9.1989, n.322 " "

[29] **art. 54 comma 1 lett. b) T.U. 267/2000** e art. 19 DPR 616/77 nonché T.U. 18.6.1931, n. 773 e regolamento di esecuzione n. 635/40.

[30] **art. 54 commi 2 e 3 T.U. 267/2000**

[31] **art. 53 comma 2 T.U. 267/2000**

[32] **art. 53 comma 1 T.U. 267/2000**

3. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, spetta all'Assessore anziano svolgere le funzioni di Capo dell'Amministrazione e di Ufficiale del Governo.

## ART. 46
## DIMISSIONI DEL SINDACO

1 Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al Consiglio, determinano lo scioglimento del Consiglio Comunale e la contestuale nomina di un commissario.

2 Il Segretario Comunale dà comunicazione al Prefetto della presentazione delle dimissioni al Consiglio.

[33] **art. 53 comma 3 T.U. 267/2000**

## TITOLO III° - ASSETTO ORGANIZZATIVO

### ART. 47
### PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. I poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo del Comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai responsabili dei servizi.
3. I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.

### ART. 48
### SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

### ART. 49
### FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale:
   a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
   b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore generale;
   c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
   d) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
   e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.

---

[34] **art. 89 comma 1 T.U. 267**
[35] art. 3 decreto legislativo 29
[36] **art. 99 comma 1 T.U. 267**
[37] art. 10 dpr n. 465 del 4.12.1997
[38] **art. 97 commi 2 e 4 T.U. 267**

## ART 50
## DIRETTORE GENERALE

1. E' consentito procedere alla nomina del Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, previa stipula di convenzione tra questo ed altri comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti. In tal caso il Direttore generale provvede anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
2. La convenzione di cui al comma 1 indica i criteri per la nomina e la revoca, la retribuzione da corrispondere, nonché la disciplina dei rapporti tra il Segretario e il Direttore generale, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
3 Quando non risulta stipulata la convenzione di cui ai commi precedenti, le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

## ART. 51
## RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.
2. I responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al Sindaco e alla Giunta emanare direttive ai responsabili dei servizi, al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

## ART 52
## INCARICHI ESTERNI

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

---

[39] **art. 108 commi 1 e 3 T.U. 267**
[40] **art. 108 comma 4 T.U. 267**
[41] **art. 110 comma 1 T.U. 267**

## TITOLO IV° - SERVIZI PUBBLICI

### ART. 53
### SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
   a) in economia;
   b) in concessione a terzi,
   c) a mezzo di azienda speciale, anche consortile;
   d) a mezzo di istituzione;
   e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dal Comune;
   f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal Consiglio Comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo statuto.
5. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.
6. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio.
7. Le forme di gestione dei servizi pubblici di rilevanza industriale sono disciplinate dalla legge.

### ART. 54
### GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, di una azienda speciale, di una società di capitali o la partecipazione ad una società di capitali.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri e le modalità per la gestione in economia dei servizi.

### ART. 55
### CONCESSIONE A TERZI

1. Quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale può essere affidata in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscano l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della

---

[42] **art. 112 comma 1 T.U. 267**
[43] **art. 112 comma 2 T.U. 267**
[44] **art. 113 comma 1 T.U. 267**
[45] **art. 113 comma 1 lett. b) T.U. 267**

gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure ad evidenza pubblica. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia previa valutazione dei requisiti di professionalità e competenza tecnica del concessionario, della economicità della concessione e della esistenza o meno sul mercato di una pluralità di soggetti offerenti il medesimo servizio.

## ART. 56
## AZIENDA SPECIALE

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
4. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consigliere, Assessore comunale e di Revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco e degli Assessori Comunali.
5. Il Sindaco procede alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Il Sindaco inoltre procede alla sostituzione del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.
7. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione dell'azienda speciale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e ne approva lo statuto.

---

[46] **l'ultima parte del comma 3 del presente articolo è stata inserita a seguito dei rilievi formulati dal Co.Re.Co. in sede di esame dello statuto predisposto per il precedente adeguamento normativo.**
[47] **art. 113 comma 3 lett. c) T.U. 267**, RD 15.10.1925, n. 2578 e DPR 4.10.1986 n. 902
[48] **art. 114 comma 1 T.U. 267**
[49] **art. 114 comma 3 T.U. 267**
[50] **art 114 comma 3 T.U. 267**
[51] **art. 114 comma 4 T.U. 267**
[52] **art. 114 comma 6 T.U. 267**
[53] **art. 114 comma 7 T.U. 267**

## ART 57
## ISTITUZIONE

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi, strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio è stabilito dal regolamento.
3. Per l'elezione e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 51.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dallo statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nelle loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale:
   a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
   b) determina le finalità e gli indirizzi;
   c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
   d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
   e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

## ART 58
## SOCIETA' DI CAPITALI

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza tali da richiedere investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al comma 1, la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

---

[54] **art. 114 comma 2 T.U. 267**
[55] **art. 114 commi 3 e 5 T.U. 267**
[56] **art. 114 comma 4 T.U. 267**
[57] **art. 114 comma 6 T.U. 267**
[58] **art. 113 comma 3 lett. e) ed f) T.U. 267**

4. Il Comune, inoltre, per la gestione dei servizi privi di rilevanza industriale o per il raggiungimento di interessi generali può partecipare a società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità e i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
5. Lo statuto della società prevede la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale.

## TITOLO V° - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

### ART. 59
### PRINCIPI DI COOPERAZIONE

1. Il Comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti interessati.
2. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

### ART. 60
### CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e con la Provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il Comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatorie previste dalla legge.
2. Le convenzioni specificano i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi.

### ART. 61
### CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio associato di funzioni, può deliberare la costituzione o la partecipazione a un Consorzio con altri enti pubblici, locali o enti pubblici a ciò autorizzati dalla Legge, approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
   a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
   b) lo statuto del Consorzio.

---

[59] **art. 4 comma 4 TU 267/2000**
[60] **art. 30 commi 1 e 4 TU 267/2000**
[61] **art. 30 comma 2 TU 267/2000**
[62]**'art. 30 comma 1 TU 267/2000**
[63] **art. 31 comma 1 TU 267/2000**
[64] **art. 31 comma 2 TU 267/2000**

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
   a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti legali degli enti associati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
   b) il Consiglio di amministrazione, eletto dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono stabilite dallo statuto;
   c) il Presidente, eletto dall'Assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

## ART. 62
## ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio Comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazione degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze e all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio Comunale .
6. Per l'attuazione degli accordi suddetti, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

## ART. 63
## UNIONE DEI COMUNI

1. In previsione di una fusione con uno o più Comuni contermini appartenenti alla stessa Provincia, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni e per le finalità previste dalla legge, può costituire l'Unione di Comuni.

---

[65] art. 34 comma 1 TU 267/2000
[66] art. 34 comma 3 TU 267/2000
[67] art. 34 comma 4 TU 267/2000

# TITOLO VI° - PARTECIPAZIONE POPOLARE

## CAPO I° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

### ART. 64
### ORGANISMI E FORME ASSOCIATIVE DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa e cooperativa, riconoscendone forme di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici, sociali ed educativi.
3. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

### ART. 65
### VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato attraverso:

a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;

b) il libero accesso alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi, anche mediante corsie preferenziali;

c) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali;

d) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;

e) la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa, quali il bilancio di previsione, i piani urbanistici e commerciali.

2. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.

3. Concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari potranno essere concessi, in relazione alle risorse disponibili, alle associazioni per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.

---

[68] **art. 8 comma 1 TU 267/2000**
[69] **art. 8 comma 4 TU 267/2000**

## ART. 66
## ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

1. Viene istituito "l'albo comunale delle associazioni e del volontariato".

2. L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta comunale, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3.

3. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'Amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta;

b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini;

c) avere almeno n. 10 soci;

d) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.

## ART. 67
## PRO LOCO

1. Il Comune riconosce all'Associazione Pro Loco comunale il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonchè di promozione dell'attività turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente in:

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonchè di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico ed ambientale della località;

b) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

c) assistenza ed informazione turistica;

d) attività ricreative;

e) coordinamento d'iniziative ed attività locali.

2. Alla Pro Loco può essere affidato il coordinamento di particolari iniziative locali tipiche delle finalità delle Pro Loco stesse.

## CAPO 2 - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

### ART. 68
### ISTANZE, PETIZIONI, INTERROGAZIONI

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni intese a sollecitare od a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Agli effetti del comma 1 le istanze e le petizioni devono essere sottoscritte da uno o più cittadini.

3. Le associazioni iscritte all'albo comunale di cui all'articolo 65 possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano problemi generali o particolari della vita politica, amministrativa, sociale, economica e culturale della comunità.

4. Il Sindaco deve dare risposta scritta entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, delle petizioni o delle interrogazioni.

5. Delle istanze, petizioni ed interrogazioni che riguardano interessi collettivi viene data comunicazione ai Capigruppo.

### ART. 69
### PROPOSTE

1. I cittadini, singoli od associati, possono proporre alla Giunta comunale od al Consiglio comunale, per quanto riguarda materie di loro competenza, l'adozione di nuove o la revoca di precedenti deliberazioni. Tale proposte sono sottoscritte da non meno di n. 50 cittadini oppure dal legale rappresentante di un'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 65, sono escluse da tali proposte le materie indicate al comma 2 del successivo art. 69.

2. L'organo cui sono dirette è tenuto ad esaminarle tempestivamente e comunque non oltre sessanta giorni dal ricevimento delle medesime ed a dare comunicazione dell'esito ai proponenti.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

---

[70] **art. 8 comma 1 TU 267/2000**
[71] o altro numero ritenuto opportuno

## CAPO 3 - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

### ART. 70
### REFERENDUM CONSULTIVO

1. Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum:

a) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;

b) le norme ed i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;

c) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
d) i piani urbanistici e loro modificazioni;

e) le designazioni e le nomine di rappresentanti.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa:

a) dal Consiglio comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

b) da n. 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

### ART. 71
### EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il Consiglio Comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
3. L'esito referendario non può impegnare direttamente l'Amministrazione, la quale ha comunque sempre il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico finanziarie in ordine alla eventuale adozione o revoca di atti, non potendosi trasferire e riassorbire nella espressione della volontà popolare, la discrezionalità e la responsabilità connesse alle funzioni proprie ed esclusive dell'amministrazione pubblica.

## ART. 72
## DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative, sono stabilite in apposito regolamento.

## ART. 73
## CONSULTAZIONE SU ATTI FONDAMENTALI

1. Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi (piani urbanistici generali, piani commerciali, ecc.) la Giunta comunale, su proposta della Conferenza dei Capigruppo, può promuovere forme di consultazione secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

# CAPO 4 - PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

## ART. 74
## PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e del Bollettino Ufficiale della Regione, nonchè lo statuto ed i regolamenti comunali.

## ART. 75
## DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.

2. Il regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonchè sui tempi di definizione degli stessi;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione comunale.

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione comunale.

3. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, può avvalersi anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.

4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

5. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, individua l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.

## ART. 76
## AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contradditorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

## TITOLO VII° - PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

### ART. 77
### DEMANIO E PATRIMONIO

1. Apposito regolamento disciplina le alienazioni patrimoniali, nonché le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

### ART. 78
### ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e la relativa revisione economico-finanziaria sono disciplinati dalla normativa statale.
2. Con il regolamento di contabilità il Comune applica i principi stabiliti dalla predetta normativa con modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche e in conformità ai principi generali di organizzazione fissati dal presente statuto.
3. Ai soli fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'ipotesi di scioglimento di cui all'art. 141, comma 1, lett. c) del D. leg.vo 267/00, si applicano le disposizioni dell'art. 1 del D. L. 22/02/2002 n. 13 convertito con modifiche dalla L. 24/04/2002 n. 75.

---

[72] **art. 8 comma 1 TU 267/2000**
[73] o altro termine ritenuto opportuno
[74] indicare percentuale ritenuta opportuna
[75] indicare percentuale ritenuta opportuna
[76] **art. 8 comma 2 TU 267/2000**
[77] **art. 8 comma 3 TU 267/2000** istituto facoltativo
[78] o altra percentuale ritenuta opportuna
[79] **art. 8 comma 4 TU 267/2000**
[80] indicare il numero di giorni ritenuto opportuno
[81] **il comma 3 è stato introdotto a seguito dei rilievi formulati dal Co.Re.Co. in ordine alla precedente stesura.**
[82] **art. 8 comma 3 TU 267/2000**
[83] **art. 10 comma 1 TU 267/2000**
[84] **art. 10 comma 2 TU 267/2000**
[85] **art. 10 comma 2 TU 267/2000**
[86] **art. 10 comma 2 TU 267/2000**
[87] **art. 10 comma 3 TU 267/2000**
[88] **art. 9 comma 1 TU 267/2000**
[89] **art. 9 comma 2 TU 267/2000**
[90] **art. 1 comma 1 TU 267/2000** il quale dà facoltà allo statuto di prevedere oppure no la figura del difensore civico.
[91] **art. 127 TU 267/2000**
[92] per i comuni appartenenti ad una Comunità montana può essere previsto il convenzionamento anche con questa.
[93] art. 12, comma 2 della legge 127/90.
[94] **art. 152 commi 1, 3 e 4 TU 267/2000**

## ART. 79
## CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il regolamento di contabilità definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione consente la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti nei programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, assicura agli organi di governo comunale tutti gli elementi necessari per le scelte programmatiche.

## ART. 80
## REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA - REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore dei conti eletto a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio Comunale stesso e scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

[95] **art. 196 TU 267/2000**

## ART. 81
## TESORERIA E RISCOSSIONE

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che garantisca un efficiente, puntuale e regolare servizio.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate il Consiglio comunale decide, secondo l'interesse del Comune, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi che comportano maneggio di denaro fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

# TITOLO VIII° - FUNZIONE NORMATIVA

## CAPO 1 - REGOLAMENTI

### ART. 82
### AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

3. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e con i principi costituzionali, con le leggi e con i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme di carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge.

4. I regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente:

a) per espressa dichiarazione del Consiglio comunale;

b) per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni;

c) con l'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.

5. Spetta al Sindaco od al Vice Sindaco, in sua assenza od impedimento, ed agli Assessori a ciò delegati adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti comunali.

### ART. 83
### PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE

1. L'iniziativa per l'adozione e/o la modifica dei regolamenti comunali spetta:

a) a ciascun Consigliere comunale;
b) alla Giunta comunale.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

3. Prima della loro approvazione gli schemi di regolamento sono depositati per cinque giorni presso la segreteria comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e memorie in merito. Del deposito viene data pubblicità con avviso affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici.

4. I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati per una seconda volta all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

5. Ai regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

## TITOLO IX° - NORME TRANSITORIE E FINALI

### ART. 84
### REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'articolo 6, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto è accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno statuto in sostituzione di quello precedente.

### ART. 85
### ENTRATA IN VIGORE

1. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio comunale.
3. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
4. Dopo l'entrata in vigore dello statuto, il Consiglio Comunale e la Giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti.
5. Fino all'entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal Comune purché compatibili con la legge e con lo statuto.

---

[96] **art. 6 comma 5 TU 267/2000**
[97] **art. 6 comma 5 TU 267/2000**

INDICE ARTICOLI

TITOLO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 Principi fondamentali
Art. 2 Territorio
Art. 3 Simboli ufficiali e loro utilizzo
Art. 4 Albo pretorio
Art. 5 Rapporti con Regione, Provincia e altri enti
Art. 6 Funzioni
Art. 7 Sviluppo sociale
Art. 8 Assetto ed utilizzo del territorio
Art. 9 Sviluppo economico

TITOLO II° - ORGANI DEL COMUNE
Art. 10 Organi del Comune

CAPO I° - CONSIGLIO COMUNALE
Art. 11 Elezione, composizione e durata del Consiglio Comunale
Art. 12 Funzioni
Art. 13 Attribuzioni
Art. 14 Prima seduta del Consiglio Comunale
Art. 15 Documento programmatico di mandato
Art. 16 Funzionamento del Consiglio Comunale
Art. 17 Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)
Art. 18 Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)
Art. 19 Pubbicità delle sedute
Art. 20 Votazioni
Art. 21 Presidenza delle sedute consiliari
Art. 22 Verbalizzazione delle sedute consilari

CAPO II° - CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 23 I Consiglieri Comunali
Art. 24 Eleggibilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali
Art. 25 Doveri dei Consiglieri Comunali
Art. 26 Diritti dei Consiglieri Comunali
Art. 27 Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei Consiglieri Comunali
Art. 28 Consigliere anziano
Art. 29 Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

CAPO III° - COMMISSIONI
Art. 30 Commissioni consiliari
Art. 31 Commissioni comunali
Art. 32 Commissioni consiliari speciali

CAPO IV° - GIUNTA COMUNALE
Art. 33 La Giunta Comunale
Art. 34 Composizione e presidenza
Art. 35 Anzianità degli Assessori
Art. 36 Durata in carica
Art. 37 Sfiducia
Art. 38 Cessazione di singoli Assessori
Art. 39 Funzionamento

CAPO V° - SINDACO
Art. 40 Il Sindaco
Art. 41 Attribuzioni di amministrazione
Art. 42 Attribuzioni di vigilanza
Art. 43 Attribuzioni di organizzazione
Art. 44 Attribuzioni per le funzioni statali
Art. 45 Funzioni sostitutive
Art. 46 Dimissioni del Sindaco

TITOLO III° - ASSETTO ORGANIZZATIVO
Art. 47 Principi e criteri direttivi
Art. 48 Segretario Comunale
Art. 49 Funzioni del Segretario Generale
Art. 50 Direttore Generale
Art. 51 Responsabili dei servizi
Art. 52 Incarichi esterni

TITOLO IV° - SERVIZI PUBBLICI
Art. 53 Servizi pubblici
Art. 54 Gestione in economia
Art. 55 Concessione a terzi
Art. 56 Azienda speciale
Art. 57 Istituzione
Art. 58 Società di capitali

TITOLO V° - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI
Art. 59 Principi di cooperazione
Art. 60 Convenzioni
Art. 61 Consorzi
Art. 62 Accordi di programma
Art. 63 Unione dei Comuni

TITOLO VI° - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 64 Organismi e forme associative di partecipazione
Art. 65 Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato
Art. 66 Albo comunale delle associazioni e del volontariato
Art. 67 Pro Loco

CAPO II° - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA
Art. 68 Istanze, petizioni e proposte
Art. 69 Proposte

CAPO III° - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA
Art. 70 Referendum consultivo
Art. 71 Effetti del referendum consultivo
Art. 72 Disciplina del referendum consultivo
Art. 73 Consultazione su atti fondamentali

CAPO IV° - PARTECIPAZIONE DIFENSIVA
Art. 74 Pubblicità degli atti
Art. 75 Diritto di accesso e di informazione
Art. 76 Azione popolare

TITOLO VII° - PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'
Art. 77 Demanio e patrimonio
Art. 78 Ordinamento finanziario e contabile
Art. 79 Controllo della gestione
Art. 80 Revisione economico – finanziaria – Revisore dei Conti
Art. 81 Tesoreria e riscossione

TITOLO VIII° - FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I ° - REGOLAMENTI
Art. 82 Ambito di applicazione
Art. 83 Procedimento di formazione

TITOLO IX° - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 84 Revisione dello statuto
Art. 85 Entrata in vigore